

TI_GERICHTE 11.2000.104 vom 13. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.104

FR: TI_GERICHTE 11.2000.104 du 13 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2000.104 del 13 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante adduce di non aver dato seguito alla citazione estera (inviata al suo domicilio di _) per motivi di salute e finanziari, confidando in una seconda convocazione o nella possibilità di esprimersi in forma scritta, come prevede la procedura civile ticinese. Il tribunale bosniaco, invece, ha pronunciato senz'altro il divorzio, ciò che offende le norme di procedura ticinesi, di modo che la sentenza emanata il 6 novembre 1996 dal tribunale di _ risulta palesemente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. L'attrice non contesta il principio del divorzio e non si oppone pertanto a che il matrimonio vada considerato sciolto, ma chiede che la sentenza straniera sia completata in merito alla liquidazione del regime dei beni, al cui riguardo è silente. L'attrice rimprovera al Pretore, inoltre, di avere posto esigenze troppo severe in materia e contesta di avere tenuto un comportamento negligente nel corso della procedura estera.

E. 3

I tribunali svizzeri sono abilitati a completare sentenze estere, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP (art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4 prima frase; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2 a edizione, n. 2 ad art. 64). Nella fattispecie entrambe le parti risiedono in Svizzera dal 1986 (petizione, punto 3 prima frase). È dato quindi il foro del domicilio in virtù dell'art. 59 LDIP. Quanto alla liquidazione del regime dei beni, l'art. 54 cpv. 1 lett. a LDIP (che fa stato giusta il rinvio dell'art. 64 cpv. 2 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 64 LDIP) prevede l'applicabilità della legge dello Stato del domicilio comune. Correttamente, perciò, il Pretore ha fatto capo al diritto svizzero (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 54 LDIP). Ne segue che la completazione della sentenza di divorzio bosniaca soggiace ai medesimi presupposti che disciplinano la completazione di una sentenza svizzera. Che si tratti – appunto – di una sentenza estera, poco importa (DTF 5C.173/2001 del 19 ottobre 2001, consid. 2b in fine).

E. 4

Invero la possibilità di completare una sentenza di divorzio non è esplicitamente prevista dal diritto svizzero. È ammessa però secondo dottrina e giurisprudenza, a condizione che nel pronunciato si ravvisi una lacuna (DTF 108 II 385 consid. 4 con riferimenti). Ciò è il caso qualora il giudice del divorzio abbia omesso – per svista, errore di diritto o mancata conoscenza di un fatto – di decidere una questione su cui avrebbe dovuto statuire, d'ufficio o su richiesta di una parte (DTF 104 II 291 consid. 3; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar

zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 3 ad art, 135 CC). La completazione può riguardare, in altri termini, anche pretese rette dal principio dispositivo (Steck in: Basler Kommentar, 2 a edizione, n. 14 ad art. 120 CC; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 88 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC con richiami), come quelle inerenti alla liquidazione del regime dei beni (DTF 104 II 291 consid. 3). Non è lecito tuttavia chiedere la completazione di una sentenza di divorzio su pretese in liquidazione del regime matrimoniale che non siano mai state fatte valere prima (DTF 108 II 385 secondo paragrafo prima frase e 386 nel mezzo; Rep. 1991 pag. 429 consid. 1.1 e 1.2 con riferimenti). Anzi, nel dubbio la liquidazione del regime dei beni fissata nella sentenza di divorzio va ritenuta esauriente (DTF 108 II 385 consid. 4; cfr. anche Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 90 dell'introduzione agli art. 149-157 vCC; Hinderling/Steck , Das Schweizerisches Ehescheidungsrecht , Zurigo 1995, pag. 583 a metà). L'onere di provare l'esistenza di una lacuna incombe a chi se ne prevale (Rep. 1991 pag. 429 consid. 1.2 in fine).

E. 5

Nel caso specifico il tribunale di _ ha sciolto il matrimonio (doc. A: sentenza del 6 novembre 1996), ma non ha statuito né su eventuali contributi di mantenimento né sulla liquidazione del regime matrimoniale. Sotto questo profilo la sentenza estera, meramente parziale, va assimilata a un giudizio lacunoso (analogamente: DTF 128 III 343). Rimane la questione di sapere se, omettendo di costituirsi in giudizio davanti al tribunale bosniaco, l'attrice abbia rinunciato di fatto a qualunque pretesa derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale. a) Come la sentenza bosniaca sia stata notificata all'appellante non è dato di sapere. L'interessata non contesta in ogni modo di avere ricevuto per tempo la convocazione all'udienza del

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellato rifonderà inoltre alla controparte, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. L'eccezione è respinta. 2. Le spese di fr. 155.– e la tassa di giustizia di fr. 1'500.– sono poste a carico di __ , che rifonderà all'attrice fr. 3'500.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __ , che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili. III. Intimazione: – avv. dott. __ , _; – avv. dott. __ , _ . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.